

STATUTO
ASSOCIAZIONE FARE IN RETE

TITOLO 1

- Disposizioni Generali -

Art. 1 Costituzione

È costituita un'Associazione denominata "**ASSOCIAZIONE FARE IN RETE**" o, per brevità, "**FARE IN RETE**".

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro ed è regolata a norma degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha la sede legale in Vicenza, via Vecchia Ferriera n°4.

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31.12.2050.

Art. 4) Scopo generale

L'"**ASSOCIAZIONE FARE IN RETE**" ha per scopo quello di riunire soggetti italiani ed esteri che svolgono attività accademica, professionale ed imprenditoriale, al fine di promuovere nuovi sistemi organizzativi e nuovi modelli di business anche attraverso la diffusione della cultura dell'aggregazione tra soggetti economici.

Le iniziative dell'Associazione saranno ispirate ai principi di responsabilità sociale e di senso di appartenenza alla comunità nella quale si opera, in un contesto internazionale. L'Associazione promuove il principio della meritocrazia, nel rispetto delle competenze e dei talenti degli associati.

Art. 5) Obiettivi specifici

Per il raggiungimento dello scopo generale, l'"**ASSOCIAZIONE FARE IN RETE**", anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, intende:

- favorire i contatti, gli incontri, le sinergie tra imprese italiane e/o estere in ambito economico, commerciale, culturale, turistico, incoraggiando anche gli scambi tra istituzioni ed imprenditori per generare nuove opportunità sia di promozione che di business;
- promuovere, ideare, organizzare in Italia ed all'estero e/o coordinare eventi B2B e B2C di carattere economico e/o culturale, workshop, meeting, seminari, convegni, concerti in linea con lo scopo generale;
- promuovere, ideare, organizzare, coordinare opportunità di formazione, laboratori ed altra attività formativa su temi specifici proposti dai soci e/o richiesti da soggetti pubblici e privati,

con una attenzione particolare rivolta alle innovazioni tecnologiche e scientifiche sviluppate da start-up e/o PMI innovative;

- promuovere e svolgere attività di comunicazione e/o editoriale tramite l'utilizzo di strumenti off-line ed on-line, anche avvalendosi di esperti terzi;
- promuovere ed organizzare visite ad aziende, a luoghi di interesse economico, culturale, turistico che siano funzionali allo scopo generale, anche avvalendosi di esperti terzi;
- collaborare e/o cooperare, nel limite del possibile, con enti ed associazioni italiane ed estere aventi scopi simili e/o che condividano i medesimi obiettivi;
- far conoscere l'attività dell'Associazione partecipando a fiere, eventi e/o pubblicando materiale informativo, accademico e pubblicitario ed utilizzando, all'occorrenza, i mezzi di informazione e comunicazione sia cartacei che multimediali o legati alle nuove tecnologie.

Art. 6) Soci

Possono diventare soci dell'"**ASSOCIAZIONE FARE IN RETE**" persone fisiche, società, associazioni, fondazioni, reti d'impresa, consorzi ed altri enti che desiderano far parte di una comunità qualificata e attiva che crede nello sviluppo di idee condivise da trasformare in progetti concreti.

Per aderire gli interessati devono inviare una domanda di adesione, previa segnalazione da parte di un socio, che deve essere accettata dal Consiglio Direttivo,.

Tutti i Soci hanno, salvo quanto previsto per i Soci Fondatori, uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua diversificata che verrà determinata dal Consiglio Direttivo. Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, il Consiglio Direttivo deciderà in maniera inappellabile. Le domande verranno esaminate nella prima riunione del Consiglio Direttivo successiva alla presentazione.

I Soci Fondatori fanno parte in modo permanente e di diritto del Consiglio Direttivo, salvo revoca votata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, perdita della qualità di Socio o recesso.

La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità, oltre che per comportamento antitetico agli scopi associativi. La morosità ed il comportamento antitetico agli scopi associativi, con la conseguente perdita della qualità di Socio, viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.

Il Socio deve mantenere una condotta specchiata nell'ambito della vita associativa e al di fuori di essa. In caso contrario esso può essere escluso dall'Associazione, decadendo dalla qualità di Socio, in seguito a decisione del Consiglio Direttivo, il quale, altresì, agirà in caso di condanne penali passate in giudicato, in entrambi i casi fatta salva la possibilità di ricorrere all'Assemblea.

Lo status di Socio dell'associazione è personale, incedibile, intrasmissibile e non dà diritto a partecipare ad eventuali avanzi di gestione.

L'ammissione all'Associazione ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di iscrizione, salvo diverse disposizioni del Consiglio Direttivo, in funzione del versamento della quota prevista.

È facoltà di ciascun Socio recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata al Presidente, a mezzo raccomandata A/R o P.E.C., con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni.

Art 7) Soci Onorari

I Soci Onorari sono accolti e proclamati tali dall'Assemblea, su indicazione unanime del Consiglio Direttivo, per alti meriti derivanti da attività effettivamente svolte finalizzate al raggiungimento dello scopo generale dell'Associazione e/o per meriti unanimemente riconosciuti acquisiti nel mondo economico e culturale svolgendo attività affini allo scopo generale dell'Associazione.

Art. 8) Organi sociali

Gli organi sociali della Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- i Vice-Presidenti in numero di 2 (due);
- il Tesoriere

Tutte le cariche hanno carattere volontario e gratuito.

Art. 9) Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è formata da tutti gli iscritti all'associazione.

Ogni Socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea Generale delibera:

- a) sulle direttive d'ordine generale per l'attuazione degli scopi previsti dal presente Statuto e su ogni altra questione di maggiore importanza;
- b) sull'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, esclusi i membri di diritto, salvo quanto previsto dall'atto costitutivo in cui i Soci Fondatori eleggono per la prima volta il Presidente e i Vice-Presidenti;
- c) sulle modifiche da apportare allo Statuto dell'Associazione;
- d) sui resoconti del Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo;
- e) in merito all'approvazione del rendiconto annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- f) sullo scioglimento, proroga, trasformazione e modificazione dell'Associazione;
- g) sull'eventuale ricorso in caso di esclusione di un Socio da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 6;
- h) su ogni altra materia posta all'ordine del giorno delle sue adunanze.

L'Assemblea Generale ordinaria viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, nella sede legale o in altro luogo nel territorio italiano e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando almeno un quinto dei Soci faccia per iscritto domanda motivata al Presidente dell'Associazione.

L'invito di convocazione dell'Assemblea dei Soci deve essere comunicato ai Soci all'indirizzo P.E.C. o con raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi mezzo che sia in grado di provare univocamente la data di invio al domicilio indicato al momento dell'ammissione a socio entro 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione.

Esso dovrà contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno della stessa.

L'Assemblea è valida in prima convocazione qualora intervenga la metà più uno dei soci e in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea è da ritenersi comunque validamente costituita quando sono presenti tutti i Soci dell'Associazione ed è presente il Consiglio Direttivo al suo completo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza di questi da un Vice-Presidente a partire dal più anziano, in mancanza del Presidente e di entrambi i Vice-Presidenti da persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Le decisioni sono prese secondo le maggioranze previste dall'articolo 21 del Codice Civile, salvo quanto previsto dall'articolo 14 e dell'articolo 15 del presente Statuto.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale di associazione.

I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci anche se membri del Consiglio Direttivo, salvo - in quest'ultimo caso - per l'approvazione dei rendiconti annuali e per le deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri. La delega eventualmente conferita non avrà valore esclusivamente per le materie testé indicate.

Art.10) Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dai 6 (sei) Soci Fondatori a cui si aggiunge un altro membro eletto dall'Assemblea ogni 50 nuovi associati, fino ad un massimo di 3 (tre).

I Consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

In caso di decadenza o di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione per cooptazione chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

Il Consiglio nomina al proprio interno un Presidente, due Vice-Presidenti e un Tesoriere. Le funzioni di Tesoriere e di Vice-Presidente possono anche essere svolte dal medesimo membro.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque una volta all'anno per deliberare in ordine al consuntivo e al preventivo e all'ammontare della quota sociale.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza da un Vice-Presidente a partire dal più anziano. In assenza di entrambi dal più anziano di età tra i presenti.

Relativamente alle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale in forma riassuntiva che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione senza limitazioni che non siano disposti dallo Statuto o dalla Legge.

Il Presidente, od in caso di impossibilità per quest'ultimo uno dei Vice-Presidenti a partire dal più anziano, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

Art. 11) Presidente - Vice-Presidenti - Tesoriere

Il Presidente, i Vice-Presidenti ed il Tesoriere vengono designati tra i componenti del Consiglio Direttivo e sono eletti dagli stessi membri del Consiglio Direttivo, salvo i primi eletti in sede di costituzione.

Il Presidente rappresenta l'Associazione, convoca il Consiglio Direttivo e ne dirige i lavori, promuove e coordina le attività dell'Associazione e dei Soci, organizza l'Assemblea dei Soci e gli altri incontri sociali, indice le elezioni, ha facoltà di nominare un Segretario tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle quote associative e di ogni altro introito, alla gestione della cassa, alla cura della contabilità e al pagamento delle spese.

Il Segretario dell'Associazione, se nominato dal Presidente, lo assiste nei compiti di verbalizzazione, di corrispondenza e di pubbliche relazioni.

I Vice-Presidenti possono svolgere tutte le funzioni del Presidente, quando questi sia impossibilitato a farlo. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente del Presidente o di entrambi Vice-Presidenti, il Consiglio Direttivo, dopo aver cooptato un nuovo membro per ogni carica non più fattivamente esercitata da alcuno, provvede a una nuova designazione del Presidente o dei Vice-Presidenti. Non può essere designato Presidente o Vice-Presidente chi sia stato cooptato senza essere stato eletto.

Art. 12) Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quota associativa annuale dei Soci, versata nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
- contributi straordinari che possono essere devoluti da parte di enti, persone fisiche e/o giuridiche;
- donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti dalla devoluzione del cinque per mille ex L. 23 dicembre 2005, n°266 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Art.13) Esercizio sociale e rendiconto annuale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto annuale dell'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.14) Modifiche statutarie

Le proposte di modifica al presente Statuto sono approvate con la maggioranza di almeno i due terzi dei votanti in Assemblea.

Art.15) Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la qual procederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

La deliberazione di scioglimento della Associazione deve essere approvata col voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

Art.16) Controversie

Tutte le controversie sociali tra Soci e tra questa e l'Associazione o suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di **tre Proviviri, da nominarsi dall'Assemblea**; essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Vicenza, 15 ottobre 2015